



COMUNE DI RAVENNA

REGOLAMENTO OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DELL'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Estremi di approvazione del Regolamento :

- ◆ delibera n. 31106/210 adottata dal Consiglio Comunale in data 26-07-1994
- ◆ delibera n. 47914/421 adottata dal Consiglio Comunale in data 15-12-1994
- ◆ delibera n. 7453/52 adottata dal Consiglio Comunale in data 22-02-1996
- ◆ delibera n. 4852/19 adottata dal Consiglio Comunale in data 25-01-2001

SOMMARIO

CAPO I - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 1 - Occupazioni di suolo e spazio pubblico
- Art. 2 - Autorizzazione e concessione di occupazione
- Art. 3 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 4 - Domanda di occupazione
- Art. 5 - Pronuncia sulla domanda
- Art. 6 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione - suo contenuto
- Art. 7 - Durata dell'occupazione
- Art. 8 - Esposizione di merce
- Art. 9 - Mestieri girovaghi e commercio in forma itinerante
- Art. 10 - Esecuzione di lavori e opere
- Art. 11 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
- Art. 12 - Autorizzazione ai lavori
- Art. 13 - Occupazione con ponti, steccati, pali
- Art. 14 - Occupazioni con tende e tendoni
- Art. 14 bis - Accesso e Diramazione
- Art. 14 ter - Occupazioni sopra e sotto suolo
- Art. 15 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del Commercio
- Art. 16 - Obblighi del concessionario
- Art. 17 - Decadenza della concessione
- Art. 18 - Revoca della concessione o dell'autorizzazione
- Art. 19 - Rinnovo
- Art. 20 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

CAPO II - TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 21 - Disposizioni generali
- Art. 22 - Distributore di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica
- Art. 23 - Tariffe
- Art. 24 - Tassa per le occupazioni temporanee - sua graduazione in rapporto alla durata
- Art. 25 - Riduzioni della tassa
- Art. 26 - Esenzioni dalla tassa
- Art. 27 - Esclusioni dalla tassa
- Art. 28 - Sanzioni
- Art. 29 - Norme finali
- Art. 30 - Entrata in vigore

OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art.1

(Occupazioni di suolo e spazio pubblico)

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Ravenna si osservano le norme del presente Regolamento.

Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e termini di legge.

Art. 2

(Autorizzazione e concessione di occupazione)

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata dal dirigente competente su richiesta dell'interessato.

Art. 3

(Occupazioni d'urgenza)

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Art. 4

(Domanda di occupazione)

1 - Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune. La domanda redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale o trasmessa tramite Servizio postale.

2 - La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
- c) l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
- d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
- e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

3 - La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

4 - Anche in caso di piccole occupazioni temporanee la domanda deve illustrare lo stato di fatto, la dimensione della sede stradale ed il posizionamento dell'ingombro.

Art. 5

(Pronuncia sulla domanda)

Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Comunale.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione di occupazione, si provvede entro i termini stabiliti dalla Legge 7/8/1990 n° 241 o da diverse disposizioni regolamentari previste in materia dai singoli settori interessati.

In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

Art. 6

(Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione)

- suo contenuto -

Il dirigente competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni.

La concessione o autorizzazione viene sempre accordata:

- a)** a termine, per la durata massima di anni 29;
- b)** senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c)** con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- d)** con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale al rilascio della concessione stessa.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguarda aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/4/1992 n° 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 7

(Durata dell'occupazione)

Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- a)** sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b)** sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, da tassare con tariffa ordinaria, temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

Art. 8

(Esposizione di merce)

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

Art. 9
(Mestieri girovaghi e commercio in forma itinerante)

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Coloro che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

Art. 10
(Esecuzione di lavori e di opere)

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art. 11
(Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico)

Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.

Il dirigente competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Art. 12
(Autorizzazione ai lavori)

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 13
(Occupazione con ponti, steccati, pali)

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 8 ore previste all'art. 26, lett. d) del presente Regolamento.

Art. 14
(Occupazioni con tende e tendoni)

Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, negli sbocchi e negli archi di porticato, è richiesta la concessione comunale.

Per ragioni di arredo urbano il dirigente competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

Le autorizzazioni e le concessioni relative vengono rilasciate in conformità allo speciale Regolamento che disciplina la materia.

Art. 14 bis

(Accesso e Diramazione)

- 1) Ai fini della tassa di occupazione del suolo e delle aree pubbliche si considera “ accesso e diramazione” accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento e alla circolazione di uno o più veicoli, indicato da apposito cartello segnaletico, ai sensi dell’art. 120 comma 1, lett.e) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.1992, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada e successive modifiche, in corrispondenza del quale vige il divieto di sosta.
- 2) L’apposizione del cartello, di cui al precedente comma 1, deve essere autorizzata dal Servizio competente, a seguito di specifica richiesta dell’interessato. Il conseguente divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale sono subordinati al pagamento di diritti per le operazioni tecnico/amministrative.
- 3) La tassa è commisurata alla superficie dell’accesso o diramazione, risultante dalla larghezza dell’accesso per la profondità convenzionale di un metro (1 m.). Il divieto di sosta vige sull’area così individuata.
- 4) La superficie dell’accesso o diramazione, ai fini di cui al comma precedente, non può comunque essere superiore a 10 (dieci) mq. Al proprietario dell’accesso non è consentito eseguire alcuna opera né l’esercizio di particolari attività sulla suddetta area riservata.

Art. 14 ter

(Occupazioni sopra e sotto suolo)

1. Per occupazioni del sotto e sopra suolo stradale, comprese le strade private soggette a servitù di pubblico passaggio, si considerano tutte quelle occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto in genere da Aziende di erogazione dei pubblici servizi, nonché quelle realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi.
2. La tassa di occupazione è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa, pari a lire 1.250 (mille) per utente. In ogni caso, l’ammontare complessivo annuo, dovuto al Comune, non può essere inferiore a lire 1.000.000 (un milione).

Art. 15

(Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del Commercio)

Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

Le concessioni e le autorizzazioni anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l’igiene annonaria, il rispetto del verde, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale dell’arredo urbano e comunque nel rispetto della Legge 28/3/1991 n° 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n° 248 del 4/6/1993.

E’ in facoltà del dirigente competente vietare l’uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l’occupazione.

Art. 16

(Obblighi del concessionario)

Le concessioni e le autorizzazioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l’obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l’atto di concessione o di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

E’ pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa.

Qualora dall’occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Art. 17

(Decadenza della concessione)

Sono cause di decadenza della concessione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo nei 60 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 15 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Art. 18

(Revoca della concessione o dell'autorizzazione)

La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.

Art. 19

(Rinnovo)

I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare almeno 7 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Art. 20

(Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive)

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

CAPO II

TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 21 (Disposizioni generali)

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono, altresì, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture d'impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica anche alle occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio, e sui tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione in proporzione alla superficie che, nell'ambito del territorio comunale, risulti sottratto all'uso pubblico. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione di natura sia permanente che temporanea.

A tale scopo il territorio comunale è classificato nelle seguenti tre categorie:

categoria prima - Ravenna città

categoria seconda - centri abitati delle frazioni balneari

categoria terza - centri abitati di ogni altra frazione comunale

come da delibera consiliare n. 52182/1239 del 23-11-1988 (CO.RE.CO. 1158 del 7-2-89).

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggianti, le superfici sono calcolate in ragione del:

50% fino a 100 mq. ;

25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq.;

10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

Art. 22 (Distributore di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica)

Per l'impianto e l'esercizio di distributore di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, è dovuta una tassa annuale graduata in relazione all'importanza della località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle sotto elencate categorie:

categoria prima - centro abitato

categoria seconda - zona limitrofa

categoria terza - zona periferica

categoria quarta - frazioni

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e altri impianti di distribuzione automatica, quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici, e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale, è dovuta una tassa annuale graduata in relazione all'importanza della località dove sono situati gli impianti. A tal fine, per la definizione delle tariffe, il territorio comunale è suddiviso nelle sotto elencate categorie:

categoria prima - centro abitato

categoria seconda - zona limitrofa

categoria terza - zona periferica - frazioni

Art. 23

(Tariffe)

La tassa si applica secondo le tariffe deliberate ai sensi di legge per le varie tipologie di occupazione ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 25 ; in tutti i casi, non considerati dal presente regolamento, in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni od aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

Art. 24

(Tassa per le occupazioni temporanee
sua graduazione in rapporto alla durata)

Ai fini del disposto dell'art. 45 del D.Lgs 15/11/1993 n° 507 e dell'Art.1 del D.Lgs 28-12-1993 n. 566, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

DURATA OCCUPAZIONE

MISURE DI RIFERIMENTO

Fino a 12 ore

Oltre le 12 ore e fino a 24 ore

Fino a 14 giorni

Oltre i 14 giorni

Riduzione del 30%

Tariffa giornaliera intera

Tariffa intera

Tariffa ridotta del 50%

Art.25

(Riduzioni della tassa)

Oltre alle riduzioni previste, in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

1. del 50% per accessi e diramazioni per i quali venga rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto della sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;
2. del 70% per gli accessi e diramazioni costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e comunque di fatto non utilizzati;
3. del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
4. del 50% per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;
5. del 90% per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche su cui il comune riscuote canoni di concessione non ricognitori.

Art. 26 (Esenzione dalla tassa)

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs 15/11/1993 n° 507; in particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore. L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività aventi rilevanza economica;
- b) commercio ambulante itinerante: soste fino a sessanta minuti;
- c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni della competente Autorità comunale;
- d) occupazioni di pronto intervento con automezzi, ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti e simili di durata non superiore a 8 ore;
- e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali, quando avvengano nel rispetto delle prescrizioni e dei piani della competente autorità comunale;
- f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 8 ore.

Art.27 (Esclusioni dalla tassa)

La tassa non si applica:

- a. alle occupazioni effettuate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, balconi, verande, bow-window e simili di carattere stabile;
- b. alle occupazioni di aree appartenenti al patrimonio del Comune o del Demanio dello Stato nonché alle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato;
- c. alle occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, di cui all'art.45 punto 3 D.Lgs.507/93;
- d. per i passi carrabili di cui all'art.44 del D.Lgs n. 507/93;**
- e. alle occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico(parcheggi pubblici);
- f. alle occupazioni con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree pubbliche a ciò destinate(parcheggi privati);
- g. agli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dell' svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi;
- h. se l'ammontare della stessa non è superiore a lire diecimila;
- i. alle occupazioni realizzate da Organizzazioni Non Lucrative di utilità Sociale-Onlus, di cui all'art.10 del decreto Legislativo n. 460 del 4.12.1997, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'Anagrafe unica ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, nonché quelle effettuate da Associazioni di Volontariato iscritte nell'apposito Albo, per le attività statutarie,
- l. alle occupazioni relative alle iniziative promosse ed organizzate dal comune con altri enti, Associazioni e/o privati, e viceversa, deliberate dal competente organo comunale;
- m. alle occupazioni non superiori a 10mq. effettuate dai partiti politici, Associazioni Politiche e Organizzazioni Sindacali;
- n. alle occupazioni relative al Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da parte dei gestori del Servizio stesso;
- o. alle occupazioni fatte da terzi in esecuzione di contratti stipulati dal Comune in qualità di committente di opere e servizi pubblici.

Art. 28 (Sanzioni)

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art.53 del D.Lgs 507/1993.

Art.29 (Norme finali)

Per l'applicazione della tassa di cui al CAPO II resta valida la previgente classificazione delle vie e delle altre aree pubbliche stabilita con deliberazione consiliare del 23.11.1988 PG 52182/1239. Vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o contrarie con le seguenti norme.

Art.30
(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.